SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

(167ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegno di legge:

« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » **(97-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (GIACOMETTI) . . . *Pag.* 3219, 3221
PRESIDENTE (TRABUCCHI) 3222
FORTUNATI 3220, 3221
MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 3220, 3221
TRABUCCHI, *relatore* 3219

« Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » **(2459)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3213, 3217
GUGLIELMONE 3215
MARINA 3215, 3217
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3215, 3217
SPAGNOLLI, *relatore* 3214, 3216, 3217

« Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » **(2509)** (*D'iniziativa del deputato Brusasca*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 3208, 3209, 3210, 3213
DE LUCA LUCA 3212
FORTUNATI 3210, 3211, 3212
MARINA 3212
PARATORE 3212
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3209, 3211, 3212, 3213
SPAGNOLLI, *relatore* 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213
TOMÈ 3211

« Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » **(2525)** (*D'iniziativa dei deputati Cacciatore e Storchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3217, 3219
FORTUNATI, *relatore* 3217, 3218
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3218
RODA 3218
TRABUCCHI 3218

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957 » **(2539)** (*D'iniziativa dei senatori Moro ed altri*) **(Discussione e approvazione)** (1)**:**

PRESIDENTE, *relatore* 3224, 3226
ASARO 3226
CENINI 3226
MORO 3225
PARATORE 3226
SPAGNOLLI 3225

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1957 ».

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmone, Marina, Minio, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bertone è sostituito dal senatore Moro.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per il tesoro Riccio e per le partecipazioni statali Marotta.

DE LUCA LUCA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata " una tantum " sui prodotti tessili » (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 9ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La nostra Commissione non ha alcuna eccezione da rappresentare alla 5ª Commissione in merito al disegno di legge in esame, inteso ad eliminare talune sperequazioni a carico di determinati prodotti, onde rendere più rispondente la legge alle finalità che a suo tempo ne ispirarono la formulazione.

Le proposte modifiche alle singole voci indicate nel testo, tendono ad inserire nel sistema di assoggettamento all'imposta generale sulla entrata *una tantum*, quelle materie prime — impiegate in prodotti che non possono essere più compresi tra quelli tessili — le quali, nel prodotto finito, scontano l'imposta generale sull'entrata con un'aliquota maggiore di quella prevista ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Riprendo la relazione che avevo iniziato la volta scorsa, integrandola con altri elementi che ho potuto ottenere.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato approvato dalla IV Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa nella seduta del 28 febbraio 1958 con notevoli amplificazioni apportate al testo predisposto dall'onorevole proponente.

Le modifiche apportate per altro dalla Camera, da un canto non hanno svisato le finalità dell'originaria proposta di legge, e dall'altro hanno reso più compiutamente operanti le norme della legge 12 agosto 1957, n. 757, che ha arditamente e felicemente innovato nel campo della tassazione I.G.E. sui tessili, riducendo, se non annullando, l'area di evasione al tributo, realizzando nel contempo una perequazione sul piano del trattamento fiscale della produzione e del commercio dei tessili e stanando dai nascondigli delle tattiche il processo industriale e mercantile del tessile.

Ho detto che il disegno di legge in esame ha reso più equamente operanti le norme della legge del 1957, in quanto in aderenza al principio della condensazione dell'aliquota della I.G.E. dovuta in relazione a tutti i trapassi dei filati, con esclusione delle fasi di trapasso relative ai tessuti, si è esteso il principio stesso a tutti i prodotti, che sono normalmente prodotti in tessitura dalle stesse imprese produttrici del tessuto con finali e semplici operazioni di finitura, che aggiungono più dell'1 per cento al prodotto.

Era opportuno ed equo che si escludesse dalle imposizioni con aliquote condensate il prodotto di confezione, per l'elevato valore aggiunto rappresentato dal costo della lavorazione: si sarebbe infatti appesantito, intollerabilmente, per il filatore, l'onere dell'I.G.E. e nel contempo si sarebbe realizzata una evasione legale del tributo, relativamente ad una aliquota notevole del valore aggiunto in fase di lavorazione.

Era opportuno per altro che il termine «confezione» della legislazione doganale fosse ri-

dimensionato, agli effetti della imposizione *una tantum* dell'I.G.E., escludendo dal novero delle confezioni tutti quei prodotti di tessitura oggetto di una modesta finitura, il cui costo sarebbe nettamente inferiore anche ad una sola aliquota di I.G.E.

Nel quadro di questo ridimensionamento del termine « confezioni » e di perequazione del trattamento I.G.E. si pongono gli emendamenti apportati dalla Camera al progetto proposto dall'onorevole Brusasca. Questo vale particolarmente per gli articoli 2 e 4.

Al soddisfacimento di esigenze tecniche e perequative si ispirano gli articoli 1, 3 e 6.

In relazione all'articolo 5 si precisa che con il sistema vigente il cotone nazionale sarebbe assoggettato ad una aliquota del 3 per cento all'atto della vendita del prodotto non depurato dei semi e successivamente ad una aliquota del 6 per cento all'atto della vendita del cotone sgranato. Di qui un trattamento sperequato del cotone nazionale, che andrebbe invece protetto, nei confronti del cotone sgranato estero che paga solo l'aliquota condensata del 6 per cento.

Ovvia l'esigenza di protezione del cotone nazionale, che specie in Sicilia alimenta una attività agricola ed industriale, con partecipazione diretta della Regione, degna del più decisivo appoggio per la favorevole possibilità di collocamento del prodotto nei paesi sottosviluppati del Mediterraneo occidentale.

La riduzione al 4 per cento delle aliquote condensate per il cotone nazionale depurato è pertanto un provvedimento perequativo, prima e più che di protezione.

Per queste considerazioni, tenuto anche conto che, in base alle informazioni che ho ricevuto stamattina, e, in definitiva, tenuto sempre presente lo scopo fondamentale e lo spirito della legge che adesso si viene esaminando — spirito che era quello di semplificazione a tanti effetti, non solo fiscali, ma di alleggerire quel sistema di fiscalismo che colpiva soprattutto i piccoli operatori economici — tenuto altresì conto del criterio sperimentale — che avevamo accettato l'altra volta in sede di Commissione — che, se riuscito, poteva, a parer mio, per lo meno essere utilmente esteso ad altri settori; tenuto conto di questo, e salvo ulteriori chiarimenti sui singoli articoli del disegno di legge, a me sembra che esso debba senz'altro esser accolto dalla nostra Commissione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Governo si rimette alla relazione, esauriente come sempre, del senatore Spagnolli. Ho avuto qualche perplessità di fronte all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 5, perplessità che pertanto è stata superata. Quindi il rappresentante del Governo si associa all'onorevole relatore per rappresentare alla Commissione l'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, la voce n. 646: « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa » è sostituita dalla seguente:

ex-646 - « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

Nella tabella *B* allegata alla stessa legge, la voce n. 767 « Campane di feltro per cappelli » è sostituita dalla seguente:

ex-767 - « Campane di feltro per cappelli, escluse quelle di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Si tratta di una specifica per la miglior comprensione tecnica della voce.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

La voce ex-748 - « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici » di cui alla

tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 - « Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici ».

La voce ex-751 - « Biancheria da toletta per i soli asciugamani » di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge è così modificata:

ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Anche questa è una specificazione del settore confezioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono inserite le seguenti voci:

ex-699 - « Tessuti di fili metallici o di filati metallici per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi, esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici ».

ex-714 - « Manufatti di feltro, tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, o foggiati a stampo, esclusi quelli incollati o cuciti ».

ex-725 - « Linoleum, con supporto di materia tessile, di spessore non superiore a mm. 1,5 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

La voce ex-748 « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, è così modificata:

ex-748 - « Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto ».

La voce ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani » di cui al citato articolo 12, è così modificata:

ex-751 - « Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati, nè compresi altrove ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata è dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'1 per cento.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4 per cento.

FORTUNATI. Nell'ultima seduta la questione dell'articolo 5 era stata sollevata, non nei confronti dell'aliquota, ma nei confronti del problema generale.

Se bene ricordo, l'osservazione che era stata fatta era questa: la disposizione della legge rifletteva le esigenze dei piccoli operatori economici; con l'articolo 5, dopo l'emendamento, questa esigenza viene rovesciata, perchè è evidente che questa norma non riflette più i piccoli operatori e quindi si rischia, ad un certo momento, di incrinare tutto lo spirito che aveva determinato il provvedimento legislativo del 1957.

Posto così, il problema non si risolve perchè se con questa norma le condizioni di vantaggio a beneficio degli operatori economici vengono rimosse, è chiaro che ritorniamo per altra via alla situazione alla quale il provvedimento legislativo del 1957 voleva rimediare.

Quindi mi pare che le eccezioni formulate non soltanto da me, allora, ma dal senatore Mariotti, siano giustificate. Il problema siciliano dovrebbe essere affrontato, eventualmente, con altri strumenti legislativi, e non con questo;

perchè se noi affrontassimo con questo strumento il problema isolano, eventualmente potremmo risolverlo, ma riproporremmo un problema di carattere nazionale, e allora la situazione potrebbe diventare peggiore di prima, perchè avremmo una diminuzione di gettito, con ogni probabilità, sia pure marginale, e la situazione economica nazionale ritornerà ad essere, in taluni settori, quella che probabilmente, nel 1957, si voleva eliminare.

Quindi penso che dobbiamo meditare su questa posizione dell'articolo 5; e proprio perchè siamo in fase sperimentale non possiamo abolire la sostanza del provvedimento legislativo del 1957: diremmo che l'esperimento ha dato luogo a risultati negativi rispetto allo scopo principale e introdurremmo una modificazione di carattere sostanziale. Per quanto riguarda dunque gli altri articoli si tratta proprio di aggiustamento; qui si tratta di un rovesciamento dei princìpi di carattere economico.

SPAGNOLLI, *relatore*. L'articolo 5 non era originariamente nel disegno di legge del deputato Brusasca; è stato introdotto successivamente su proposta dell'onorevole Aldisio, il quale ha sottolineato che — siccome, in definitiva, nella tabella A (facente parte delle tabelle annesse alla legge 12 agosto 1957, n. 757) c'è una sperequazione tra la tassazione che grava sul cotone di produzione nazionale e quello di produzione estera — era necessario allora togliere la sperequazione modificando il provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ho già accennato poco fa, la disposizione dell'articolo 5, o meglio l'emendamento che la Camera dei deputati ha introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 5, aveva destato in me, che rappresentavo il Governo nell'altro ramo del Parlamento, una certa perplessità, che ho concretata in un'opposizione del Governo alla modificazione. Senonchè la Camera ha ritenuto unanimemente di votare ugualmente l'emendamento allora proposto.

Naturalmente io mi sono posto il problema del mio atteggiamento di fronte alla Commissione del Senato, e l'ho risolto nel senso che se effettivamente permane qualche perplessità di cui si è fatto eco il senatore Fortunati, tuttavia, con questa disposizione di legge, che effettivamente tende a limitare quella sperequazione alla quale ha fatto cenno il relatore, si risolve una particolare situazione della Regione siciliana e perciò, interpellato anche il Ministro, mi sono persuaso dell'opportunità di introdurre questo emendamento, anche se le perplessità possono rimanere.

Perciò, tutto considerato, penso che la Commissione, senza danno effettivo per l'Erario — perchè il contingente che verrà ad essere assoggettato a questo nuovo diminuito gettito è piuttosto limitato — possa accettare il disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Le perplessità, secondo me, permangono, perchè i riflessi si traducono sul piano commerciale nazionale; non è una situazione che si localizza nel luogo della produzione.

TOMÈ. Resta limitata al cotone della Sicilia.

FORTUNATI. Però si riflette in un piano commerciale e anche industriale nazionale. Se noi avessimo trovato una forma di contributo in sede di tutela di prodotti agricoli, lo capirei perchè la cosa non avrebbe dato luogo a immediati riflessi sul piano dell'attività produttiva-commerciale; ma posto così, il problema ha evidentemente riflessi di carattere nazionale.

TOMÈ. Si tratta di limitare una sperequazione. Con questa riduzione di tariffe sul cotone nazionale, praticamente non si arriva a un riequilibrio sul piano commerciale; allora non si danneggia nessuno.

FORTUNATI. Non è esatto questo, secondo me; perchè oggi la condensazione dell'aliquota doveva riflettere il dettagliante. Con questa norma invece il dettagliante è lasciato fuori, entra in giuoco il grosso produttore; quindi è evidente che la norma stessa, dal punto di vista politico, economico e tecnico legislativo, è aberrante, perchè lo spirito del provvedimen-

to legislativo del 1957 era quello di risolvere la posizione dei dettaglianti.

PARATORE. In realtà questa è una forma di protezione agricola; evidentemente ci sono in Italia produttori di cotone in concorrenza con i produttori di cotone americani. Si tratta di dare una protezione a favore dei produttori italiani.

SPAGNOLLI, *relatore*. Io vedo in prospettiva questo problema così: si tratta di mettere il cotone di produzione nazionale, siciliano, salernitano, eccetera, sullo stesso piano, dal punto di vista fiscale, del cotone di importazione estera. Questo mi pare lo spirito del provvedimento.

Che ci possa essere, in definitiva, un vantaggio per l'agricoltore è certo; ma dal punto di vista del provvedimento che stiamo trattando, io ho detto e ripeto che evidentemente questa prospettiva architettonica del provvedimento dell'I.G.E. *una tantum* sui tessili, poteva trovare miglior luogo in un'altra visione architettonica; però mi pare che non la turbi, perchè mette, dal punto di vista fiscale, la produzione del cotone nazionale sullo stesso piano del cotone estero.

FORTUNATI. Non possiamo, in sede di emanazione di un provvedimento legislativo che ha una determinata finalità, stabilire altre norme di carattere tributario, perchè chissà quali altre sperequazioni ci possono essere nel sistema tributario che non riflettono il pagamento dell'I.G.E. *una tantum*. È evidente che queste altre norme secondo la tecnica legislativa non dovevano entrare in questo provvedimento ma invece essere contenute in un provvedimento a parte; perchè soltanto in questo modo si può avere la visione generale del problema. Se redigiamo i disegni di legge con una finalità e poi vi mettiamo dentro tutte le norme possibili e immaginabili, allora da questo punto di vista le discussioni diventano difficili. Io non contesto che ci sia un problema dell'agricoltura siciliana o salernitana; ma a un certo punto bisogna pure domandarci qual'è il quantitativo del cotone prodotto.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È un quantitativo molto limitato.

FORTUNATI. Appunto per questo può diventare un provvedimento legislativo *ad hoc*, per cui si possono fare anche i nomi dei beneficiari! Perciò sono perplesso: dobbiamo approvare un provvedimento la cui portata ci sfugge; lo stesso principio chissà quanti altri prodotti potrebbe involgere; si potrebbe arrivare fino all'olio.

DE LUCA LUCA. Sono pienamente d'accordo col senatore Fortunati. Cosa c'entra il cotone siciliano in questo disegno di legge nel cui titolo non si parla di cotone, ma di prodotti tessili?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La connessione sta nelle tabelle allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757 che sono denominate: « sui prodotti tessili ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Posso dare un chiarimento. L'allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757 menziona, alla voce 662 della tariffa doganale, proprio il « cotone in massa ». Quindi da questo punto di vista non è che siamo del tutto fuori tema rispetto al titolo.

DE LUCA LUCA. Allora se queste dizioni di carattere doganale sono così equivoche, cerchiamo di correggerle. Basta prendere, per esempio, la voce n. 646; « Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa ». Cosa si vuole intendere esattamente?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma l'oscurità deriva — mi scusi, senatore De Luca — dalla mancata competenza specifica.

DE LUCA LUCA. Da parte mia, d'accordo; però il prodotto tessile non è cotone greggio.

MARINA. Mi dichiaro anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni, pur avendo qualche riserva da fare; si tratta di un problema molto importante e respingere il disegno di legge porterebbe molto più danno che non la sua approvazione, così come è stato stilato.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sono d'accordo. Ripeto che anch'io ero perplesso; però mi spie-

go che vi sia stata l'inclusione di questo articolo il quale, anche se non è pertinente nella visione architettonica della legge, non la turba sostanzialmente.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho già espresso il pensiero del Governo, nel senso che delle perplessità erano sorte in me davanti all'altro ramo del Parlamento; perplessità che ho superato, come ho detto poc'anzi, per determinare la soluzione di un problema che riguarda un piccolo settore agricolo, che è quello siciliano e, in parte, salernitano; e, anche per evitare che per tutto il resto delle disposizioni contenute in questo disegno di legge si debba rinviare nuovamente all'esame della Camera dei deputati, io penso che, tutto sommato, il disegno di legge stesso possa essere approvato così com'è, anche in considerazione delle osservazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

La voce doganale ex-757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura » di cui alla tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è sostituita dalla seguente:

757 - « Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi ».

Per gli stracci non importati dall'estero la imposta, prevista dall'articolo 2 della citata legge, è dovuta da colui che ne effettua l'acquisto presso il primo raccoglitore, in base a fattura da redigersi dal medesimo acquirente a norma dell'articolo 37 del Regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

SPAGNOLLI, *relatore*. Per maggior chiarimento, avrei due osservazioni da fare. La prima è che la definizione di cui all'articolo 6 riguarda una migliore e più precisa definizione della voce « stracci »; la seconda è che si è voluto spostare dal primo raccoglitore all'acquirente la imposizione fiscale, dato che il primo raccoglitore non tiene registri nè altro.

Quindi questa modificazione mi pare, agli effetti della legge, un vantaggio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per la importazione di alcuni materiali ferrosi » già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione su questo disegno di legge fu rinviata per dar modo al relatore d'approfondire alcune questioni che avevano formato oggetto di dubbi da parte di alcuni commissari.

Comunico che nel frattempo, sul disegno di legge in esame, la 9ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« Non può non valutarsi positivamente dalla Commissione legislativa dell'industria del Senato ogni disposizione che tenda a potenziare le attività produttivistiche contribuendo a creare per esse le situazioni confacenti di mercato, nella parità dei costi della concorrenza internazionale e comunque nello sgravio di posizioni onerose di carattere più o meno fiscale.

Il disegno di legge che viene presentato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del bilancio e del tesoro per la soppressione dell'imposta di conguaglio istituita colla legge 31 luglio 1954, n. 570, per la importazione di alcuni materiali ferrosi, risponde a questi criteri di facilitare l'approvvigionamento idoneo di materie prime determinate per la produzione di manufatti da parte della nostra industria.

La produzione infatti dei lamierini stagnati, zincati o piombati, mediante l'impiego di sbozzi in rotoli per lamiere (*coils*) era venuta a trovarsi in una condizione difficile data la scarsa disponibilità sul mercato nazionale di *coils*, che trovavano più conveniente sbocco nella esportazione, in grado di pagare prezzi migliori, che la nostra industria, che doveva su tali *coils* pagare appunto l'imposta di conguaglio.

Le agevolazioni doganali adottate nel frattempo, non avevano dato il sufficiente apporto sperato, restando difficile l'approvvigionamento estero a prezzi ragionevoli; si viene col disegno di legge in esame a sopprimere per questi materiali, l'imposta di conguaglio indicata sul complesso di *coils* che sia possibile importare. L'articolo 1 della legge fissa quindi tale essenziale dall'imposta indicando chiaramente i materiali di cui trattasi e la loro destinazione e utilizzazione.

La Commissione quindi esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge».

SPAGNOLLI, *relatore*. La volta scorsa, quando si è cominciato a discutere il disegno di legge che stiamo esaminando, erano sorte notevoli difficoltà. Io stesso avevo avuto molte perplessità, soprattutto dal punto di vista fiscale del provvedimento. Per mio conto, queste perplessità rimangono e le informazioni assunte ulteriormente, presso la Finsider, per esempio, mi fanno concludere nella maniera che andrò ad esporre.

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, fu approvato il 13 ultimo scorso dalla IV Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, dispone la soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla importazione di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro e acciaio di larghezza inferiore a m. 1,50 e destinate esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati.

Si tratta di un dazio compensativo, previsto dalla citata legge n. 570 del 1954, ragguagliato alla imposta generale sull'entrata, che i prodotti importati avrebbero assolto, se fabbricati in Italia.

La relazione del Governo e quelle dei relatori delle due Camere, nonchè la discussione in Aula del disegno di legge, divenuto poi legge n. 570 del 31 luglio 1954 definiscono in termini non opinabili la portata e le finalità del provvedimento, di cui ora si propone una, sia pure parziale, non rilevante modifica.

Si volle con il citato provvedimento legislativo:

a) potenziare le nostre esportazioni con il rimborso dell'I.G.E. in relazione alle merci esportate ed alle materie prime e ad altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione;

b) istituire una imposta di conguaglio sulle importazioni al fine di: 1) assicurare le coperture degli oneri assunti dallo Stato con il rimborso dell'I.G.E. ai prodotti esportati; 2) provocare un riequilibrio della bilancia commerciale fortemente deficitaria con la compressione della importazione conseguente dal maggiore onere sui prodotti importati; 3) rafforzare l'azione *antidumping* e di rotezione della nostra industria del rimborso I.G.E. con la misura correlativa della imposta di conguaglio.

Si deve dire peraltro che la finalità finanziaria e fiscale di copertura della maggiore spesa fu prevalente nell'adozione della imposta di conguaglio.

Limitandoci all'aspetto fiscale e finanziario di questa imposta di conguaglio, *ceteris paribus*, non potremmo che negare l'approvazione al proposto disegno di legge, in quanto si provoca una minore entrata fiscale, senza la contropartita di una minore spesa, perchè rimarrebbe operante l'impegno dello Stato al rimborso dell'I.G.E. per i prodotti esportati.

La relazione dell'onorevole Ministro proponente ci sottopone per altro la particolare situazione settoriale di alcune aziende nazionali che producono lamierini stagnati, zincati e piombati mediante l'impiego di sbozzi in ro-

toli in parte importati per la impossibilità di reperimento sul mercato nazionale del semiprodotto in quantità sufficiente alla copertura del fabbisogno.

Non risulta che l'attuale produzione degli sbozzi in rotoli per lamiere (proveniente in misura prevalente dalla Società Cornigliano del Gruppo Finsider) calcolata per il 1957 in 860 mila tonnellate, sia insufficiente al fabbisogno e d'altro canto, con scadenza dal 1° marzo, il nuovo listino prezzi dei produttori della CECA ha denunciato sensibili ribassi, con la caduta delle residue misure protettive nello ambito della Comunità.

La maggiore efficienza produttiva della nota industria ed il livello competitivo, sul piano internazionale, dei prezzi dalla stessa praticati dovrebbero concorrere a rendere non conveniente l'importazione sul piano dei prezzi e non necessaria sul piano della copertura del fabbisogno.

Il provvedimento proposto sarebbe quindi inoperante.

In via subordinata, nel quadro della situazione produttiva e di prezzi prospettata, atteso l'orientamento constatato di nostri produttori di *coils* verso l'esportazione, si potrebbe determinare una correzione dell'orientamento stesso a favore delle domande interne mediante la integrazione della proposta soppressione del dazio compensativo con la soppressione correlativa del rimborso dell'I.G.E. ai *coils* esportati.

Sarebbero per tale via soddisfatte le esigenze:

a) sul piano finanziario e fiscale di fronteggiare la minore entrata fiscale ad una minore spesa;

b) di modificare, a favore della domanda interna, il mercato dei *coils*, senza riflessi sui prezzi, attualmente al livello internazionale;

c) di evitare turbative nei rapporti tra i produttori C.E.C.A. la adozione di misure discriminatorie.

Si potrebbe obiettare che l'esportazione dei *coils* era ed è diretta a Paesi a valuta forte (area dollaro) e che, scoraggiando detta esportazione, si provocherebbe un minore afflusso di dollari.

Questo rilievo non è fondato in quanto i *coils* di importazione erano di provenienza USA in prevalenza e quindi il movimento valutario in dollari si potrebbe considerare di massima compensato.

Concludendo sarei di avviso di accantonare il disegno di legge o quanto meno, di approvarlo con l'adozione della correlativa misura di soppressione del rimborso dell'I.G.E. ai *coils* esportati, cioè emendando il testo del disegno di legge con l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 1 del seguente tenore:

« È soppressa la restituzione della imposta generale sull'entrata a favore degli esportatori di sbozzi in rotoli per lamiere (*coils*) di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 ».

MARINA. Sono anch'io del parere del relatore perchè effettivamente in questo ramo siamo in condizioni di produzione nazionale non sufficiente per le industrie che producono semilavorati e si deve importare dagli Stati Uniti, perchè il materiale costa meno del prodotto nazionale; questo fatto porterebbe a una turbativa nel campo non solo italiano, ma anche più ampio, cioè quello compreso nel perimetro della C.E.C.A. stessa. Ora, in un caso di questo genere, vogliamo portare questo turbamento per dare una situazione di favore a certe industrie in confronto delle altre che comprano prodotto nazionale? Se mai sarà una questione da esaminare nell'ambito della C.E.C.A. per vedere se continui a diminuire, eventualmente, il prezzo di questi semilavorati. Ma oggi come oggi, portare un turbamento per favorire qualche industria, e favorirla parzialmente perchè si tratta di industrie che lavorano parzialmente questo prodotto, mi pare sia una concezione da accantonarsi.

GUGLIELMONE. Vorrei conoscere l'entità delle cifre rispettive di importazione vuoi dal mercato C.E.C.A., vuoi dei Paesi terzi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I dati di cui sono in possesso sono questi. Le importazioni ed esportazioni di sbozzi in rotoli per lamiere (quelli che si chiamano *coils*) per il 1957 sono state le seguenti: im-

portazioni — tonnellate 132.927 circa per un valore di lire 9.818.766.000 circa; esportazioni in tonnellate 30.220 per un valore di circa lire 3.239.376.000. Quindi uno sbalzo di valori da lire 9 miliardi a 3 miliardi in cifra tonda.

Non ho però i dati relativi alle importazioni ed esportazioni effettuate dalla Cornigliano. Altri dati che posso fornire sono i seguenti: il fabbisogno nazionale di *coils* è di tonnellate 180 mila all'anno. Una parte di questo fabbisogno è coperto, mediante acquisti presso la Cornigliano per 36.000 tonnellate; parte del fabbisogno è coperto mediante importazione dall'estero, sia Paesi terzi che C.E.C.A., per 144.000 tonnellate.

L'imponibile totale sulla dogana, è calcolato al prezzo medio di lire 67 circa al chilogrammo franco stabilimento produttore, aumentato dei dazi doganali e delle spese di trasporto complessivamente incidenti per il 50 per cento circa; si raggiunge così la cifra di 100 lire per chilogrammo. 144.000.000 chilogrammi a 100 lire per chilogrammo, fanno lire 14.400.000.000 L'importo dei diritti, comprensivo del 3 per cento, è di lire 432.000.000. Questi sono i dati dai quali gli onorevoli commissari potranno trarre le conseguenze per determinare il loro atteggiamento.

Si è fatto riferimento alla perturbazione che questo disegno di legge potrebbe recare a trattati internazionali. Su questo punto sono intervenute discussioni tra il Ministero degli esteri, che aveva rappresentato alcune preoccupazioni in rapporto alle clausole internazionali di Ginevra, e il Ministero delle finanze il quale però ha creduto, approfondendo il problema, di poterlo superare con fondate considerazioni.

Devo aggiungere a chiarimento di quanto è stato detto dal relatore, che per inquadrare questo disegno di legge è necessario tener presente alcune situazioni di fatto, che sono quelle che hanno dato luogo agli inconvenienti ai quali ora si vorrebbe ovviare. Le aziende nazionali che producono lamierino stagnato, piombato, ecc., mediante l'impiego di sbozzi di rotoli per lamiera acquistati presso terzi, sono venute a trovarsi in una situazione particolarmente sfavorevole, data la scarsa disponibilità — come testè ho dimostrato — sul mercato nazionale di *coils* stessi, che vengono dalle industrie italiane produttrici, in parte direttamente impiegati ed in notevole misura esportate all'estero. In seguito a ciò si è reso indispensabile adottare dei provvedimenti di particolari agevolazioni di carattere doganale per mettere le aziende interessate in grado di poter effettuare un largo approvvigionamento di *coils* sui mercati stranieri. Poichè tali agevolazioni non si sono rivelate sufficienti ad alleviare la crisi in cui attualmente versa il particolare settore in esame, si è ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore riduzione dell'onere fiscale che grava sui prodotti in questione e a tal fine si è predisposto il disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato e che prevede la soppressione della imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi dall'estero.

Qual'è la finalità che questo disegno di legge vuole raggiungere, il beneficio cioè che si propone di attuare? Intanto non può considerarsi dannoso per le aziende nazionali che producono i *coils*, perchè queste, stante il favorevole andamento del mercato sia italiano che straniero, non sono in condizioni di soddisfare totalmente le richieste di tale prodotto che vengono rivolte loro. Inoltre questo provvedimento comportando la notevole riduzione del costo di produzione di lamierini stagnati dovrebbe ripercuotersi favorevolmente sulle aziende che di tali prodotti fanno uso, quali ad esempio quelle che esercitano la industria conserviera. Mi pare che queste sono le osservazioni o contro-osservazioni che io posso fare per proporre l'approvazione del provvedimento di legge, che dovrebbero anche aver chiarito l'atmosfera di perplessità che si era prima creata.

SPAGNOLLI, *relatore*. Mi permetto fare presente che il disegno di legge è partito da una constatazione, quella cioè della particolare situazione sfavorevole di talune aziende nazionali. Ora se è vero — come mi è stato assicurato questa mattina telefonicamente — che la Finsider e la Cornigliano sono in grado di fronteggiare l'intero fabbisogno nazionale, evidentemente, avendo il provvedimento la finalità di di riequilibrare le nostre aziende, da adesso in poi cade la base sulla quale era poggiato il disegno di legge al nostro esame.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come si fa a basarsi su una semplice telefonata? So, per esempio, che la Magona di Italia e i Cantieri metallurgici hanno dovuto importare extra, mi pare trenta mila tonnellate ciascuna di materiali ferrosi nel 1957. Ora, se questa è la situazione al 1957, non vedo come possa essere mutata in due mesi. Mi sembra una affermazione gratuita quella del relatore.

MARINA. Vorrei aggiungere alle osservazioni del relatore Spagnolli, ed in contrasto con quanto ha detto il rappresentante del Governo, che in effetti con questa soppressione dell'imposta di conguaglio noi mettiamo su di un piano di disparità le varie aziende nazionali.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, le parifichiamo.

MARINA. Io vi dimostrerò che i prezzi di acquisto fuori della C.E.C.A. sono inferiori del 25 per cento di quelli che si possono avere sul mercato interno; conseguentemente è logico che le aziende che importano tali materiali, importano fuori dall'ambito della C.E.C.A., anche se la nostra produzione nazionale è sufficiente per coprire il loro fabbisogno. È una legge mercantile facile a comprendersi.

PRESIDENTE. Ritengo, dato l'andamento della discussione, che sarebbe molto utile un breve rinvio della discussione del disegno di legge in esame, al fine di avere tutti gli elementi necessari per giudicare sull'opportunità del provvedimento.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sono d'accordo per il breve rinvio che mi consentirà di procurarmi ulteriori elementi. Rimane una domanda da fare: desidererei mi venisse chiarito un dubbio sul piano fiscale, come si possa abolire da una parte il diritto compensativo e tenere invece in piedi il rimborso I.G.E. alla esportazione. A me non pare possibile.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno altre osservazioni rimane stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore e Storchi ed altri: « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (2525) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore e Storchi ed altri: « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

FORTUNATI, *relatore*. Per rendersi conto dell'importanza del provvedimento in esame credo che basti leggere i nomi dei parlamentari proponenti, i quali rappresentano l'intero schieramento politico della Camera. Ritengo inoltre che sia sufficiente una semplice lettura del disegno di legge al nostro esame per convincersi della opportunità che la Commissione

esprima il suo voto favorevole a norme che interessano la categoria dei lavoratori.

TRABUCCHI. Non sono particolarmente contrario al disegno di legge, e lo dichiaro perchè, in fondo, è un disegno di legge che non darà luogo a una grandissima diminuzione di entrate. Non sono contrario, per quanto debba dire che c'è sotto un problema che diventa veramente grave, anche se i nomi di tutti i presentatori abbiano dato l'impressione di una grande unanimità. Le facilitazioni che si danno con il presente provvedimento non tornano a vantaggio degli interessati nelle controversie di lavoro, ma andranno a vantaggio degli avvocati. Si sa che in realtà l'onere della spesa è veramente minimo e naturalmente è pacifico che l'avvocato che tratta la pratica finirà per essere quello che si avvarrà della minore spesa per aumentare i propri onorari. Quindi il vantaggio non sarà dei lavoratori, nè dei datori di lavoro, ma esclusivamente degli avvocati.

Detto questo, perchè non si creda che si sia votato senza conoscere quanto suggerisce la esperienza, debbo aggiungere che quando si dice tassa o diritto di qualsiasi specie o natura non ci si può riferire alla tassa di titolo, perchè tale tassa rimane e si dovrà pagare insieme con le sentenze e così il complesso delle tasse applicabili ai documenti che vengono prodotti. Come ripeto però non ho alcuna difficoltà ad approvare il disegno di legge.

FORTUNATI, *relatore*. Non c'è dubbio che nel campo delle controversie del lavoro vi sono anche controversie che vengono risolte con lo uso prevalente di avvocati di parte, ma nel nostro Paese il grosso delle controversie non viene svolto attraverso legali scelti dai singoli: è noto, invece, che il grosso delle controversie si svolge attraverso gli uffici legali delle organizzazioni sindacali.

Ad ogni modo lo spirito del provvedimento non era certo — almeno mi pare, dato che tra i suoi presentatori non vi è alcun legale — quello di far piacere agli avvocati.

RODA. Prendo volentieri atto del voto favorevole che il senatore Trabucchi dà al provvedimento, ma gli debbo dire che l'osservazione fatta non è pertinente perchè anche se il vantaggio andasse all'avvocato, le spese della controversia nel loro totale risulterebbero sempre minori.

TRABUCCHI. Poichè la materia del disegno di legge è di pretta competenza della 2ª Commissione, sarebbe bene conoscere il parere della medesima. Devo poi dire una cosa proprio perchè me l'ha tolta di bocca il senatore Fortunati; succede che gli uffici legali delle varie organizzazioni sindacali (di tutti i tipi: dei datori di lavoro e dei lavoratori) restano affidati a persone che, molto spesso, purtroppo, finiscono per diventare dei professionisti di seconda categoria, quando proprio non diventano dei mestieranti, o qualche cosa di simile. Oggi gli avvocati che maggiormente guadagnano sono quelli a cui si affida l'I.N.A.M.: con ingiunzioni a getto continuo, costoro guadagnano somme notevolissime senza consumare un grammo di fosforo cerebrale. Gli avvocati dei sindacati, delle Camere del lavoro, delle A.C.L.I. o della C.I.S.L. sono anche degli avvocati che avendo lavoro a getto continuo guadagnano senza cercare di migliorarsi perchè sono fuori della concorrenza. Talvolta essi cercano solo di maggiorare il proprio guadagno con espedienti che non possono considerarsi neppure leciti almeno moralmente: li vediamo talvolta di una vertenza per cento lavoratori, fare cento diverse vertenze per avere cento onorari. Ora se diamo a questi professionisti anche l'esenzione dalle tasse di bollo, facilitiamo i loro guadagni, perchè non avranno nemmeno il disturbo delle piccole spese. Questo ho detto per rispondere al senatore Fortunati. Ma poichè, ripeto, la materia è essenzialmente di pertinenza della 2ª Commissione, mi pare necessario avere il suo parere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non l'ha ancora dato e non è ancora scaduto il termine d gli otto giorni. Non vedo d'altra parte perchè si debba avere tanta fretta nell'approvare il disegno di legge, fretta che si traduce in un danno per la dignità, per la maturità e profondità con cui le leggi vanno

esaminate e discusse. Per ciò il Governo è contrario al disegno di legge e per intanto invoca la necessità che vi sia il parere scritto della 2ª Commissione: tutto questo al di sopra e al di fuori delle ottime ragioni pratiche che ha esposto il senatore Trabucchi e che sono aderenti alla vera gravità del problema.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che mi perviene in questo momento — consegnatomi da un collega il quale si era recato appositamente presso la 2ª Commissione che in questo momento è riunita — il parere sul disegno di legge in esame.

Nel suo parere la 2ª Commissione dichiara di non avere osservazioni da fare per la parte di sua competenza.

Allora se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, ricordando che esso è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, e che su di esso il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Ricordo come questo disegno di legge, nel suo primo esame al Senato, abbia dato luogo ad ampia discussione in Aula: hanno parlato i senatori Roda, Pesenti ed altri; ha parlato il ministro Bo e ricordo come siano stati approvati alcuni emendamenti. La Camera, poi, lo ha approvato, a sua volta, con alcune non gravi modificazioni; e oggi viene di nuovo sottoposto al nostro esame.

Il disegno di legge riguarda l'applicazione del controllo della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Quali sono le modifiche apportate dalla Camera? Una è all'articolo 3, terzo comma: il Senato aveva concepito la possibilità della contribuzione costante non solo da parte dello Stato, ma da parte di enti, per i quali lo Stato partecipi o abbia partecipato alla formazione del capitale; e ciò anche se devono essere sottratti alle norme di cui all'articolo 2 gli enti ai quali lo Stato partecipa in forma non costante, ma semplicemente in relazione all'apporto di capitale. Invece la Camera ha ritenuto di dover disporre diversamente ed ha modificato il terzo comma dell'articolo 3 nel modo seguente: « Qualora un ente sottoposto al controllo (solo quindi un ente soggetto al controllo in base alla legge in esame) contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente ». La Camera così ha tolto di mezzo il caso degli enti che godono di contribuzioni ordinarie da parte di enti ai quali lo Stato abbia partecipato soltanto alla formazione del patrimonio in misura superiore al 50 per cento.

All'articolo 5 vi è poi, solo, una piccola modificazione, del tutto formale.

Nell'articolo 12 la modificazione concerne l'introduzione di un particolare controllo ordinario esercitato, non più nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, ma da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

In attesa che si trovi una regolamentazione migliore si stabilisce così una forma, non di controllo, ma di vigilanza per gli enti non rientranti nella norma costituzionale.

In fondo non è stata un'idea sbagliata quella adottata dalla Camera — anche se il senatore Roda sarà contrario — di modificare il testo del Senato; perchè a questi enti ai quali lo

Stato partecipa semplicemente mediante apporto di capitale non può essere data una forma di controllo particolare per vedere se le somme di anno in anno destinate sono state utilizzate conforme gli scopi per cui siano state date, come succede per gli enti in cui il controllo è continuo; ma basterà una vigilanza generale sulla loro gestione e sul modo con cui essi si comportano.

Soltanto quelle dell'articolo 12 e dell'articolo 3 sono modificazioni di sostanza fra quelle approvate dalla Camera e ritenute opportune dalla Corte dei conti. Ritengo che per tutto l'insieme delle osservazioni fatte, il disegno di legge, così come è stato modificato, possa senz'altro essere approvato.

FORTUNATI. A me pare che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati siano determinate da una visione della situazione economica di queste aziende e che in sede di applicazione della legge si verificheranno alcune interpretazioni che vanno al di là della legge stessa.

Non vi ha dubbio che il legislatore nel redigere l'articolo 4 ha tenuto presenti gli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge. E quindi gli articoli a cui si riferisce l'articolo 4 non possono essere che quelli dell'articolo 12, che contiene una norma di carattere particolare. Anzi direi, proprio per il fatto che per questi enti è prevista la presenza del magistrato della Corte dei conti, farebbe supporre proprio che questa presenza vale ad eliminare tutte le altre, richieste dal disegno di legge in esame. Inoltre io dico, che se per questi enti non vi è neanche l'obbligo dell'invio dei bilanci alla Corte, la cosa diventa seria.

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* La legge ora proposta introduce un controllo più severo. Questi enti effettivamente non erano compresi nel progetto iniziale di questo disegno di legge. Innanzitutto si vuole disporre che il magistrato partecipi al controllo di tutti gli enti pubblici per i quali lo Stato dà un apporto di capitale; ed il magistrato vi partecipa non come componente del Consiglio d'amministrazione o del collegio sindacale degli enti, ma come delegato del Presidente della Corte dei conti.

Desidero assicurare che si tratta di adottare un sistema già in atto per altri enti e che ha dato ottimi risultati. Per legge d'altra parte questi enti sono tenuti ad inviare, ed in effetti inviano, alla Corte dei conti, i loro bilanci.

Con la formulazione precedentemente approvata dal Senato, questo controllo risultava ridotto.

Vorrei chiarire la storia di questo disegno di legge, perchè ciò si rende necessario. Nel testo presentato dal Governo si prevedeva che il controllo si dovesse attuare nei confronti degli enti che fruivano di un contributo periodico, e nei confronti di quegli enti che potevano godere di riscossioni di contributi od eventualmente anche di imposte, periodicamente, si intende. Prevedeva inoltre il testo del Governo che il controllo nelle stesse forme si estendesse pure a quegli enti per i quali vi era apporto di capitale da parte dello Stato. Il Senato si è mostrato di diverso avviso, ha modificato il testo governativo in sede di Commissione eliminando tutto il controllo su quegli enti per cui vi era apporto di capitale, ed ha stabilito che se qualcuno di questi enti dava una contribuzione periodica fissa, non ad una società commerciale, ma ad un altro ente, allora per questi enti dovesse valere tale controllo. Per cui si assisteva all'assurdo che l'ente il quale dava il contributo non era controllato; l'ente che lo riceveva era invece controllato.

Questo nuovo testo modificato dalla Camera dei deputati ha incontrato molti consensi ed introduce fra l'altro un emendamento in base al quale si stabilisce il controllo anche su quegli enti per i quali vi è apporto di capitale statale.

La preoccupazione affacciata dal senatore Pesenti nella discussione in Senato nella sostanza era senza dubbio rispettabile: mentre sono sottoposti al controllo gli enti che ricevono un milione di contributo, non si controllano gli altri aventi un contributo di alcuni miliardi. D'altra parte per questi enti dev'essere stata prevista, nell'atto costitutivo, una forma di controllo. Comunque non possiamo parlare qui di questi casi di contribuzione ordinaria, non possiamo anzi attuare il controllo previsto perchè si tratta di enti che molte volte operano nel campo commerciale ed industriale ed

hanno ai propri atti carte e documenti riservati, per cui non si può accettare che si vadano ad esaminare tutte queste pratiche delicate. Questa era la contro-obiezione al senatore Pesenti. Il Governo però si rese conto della fondatezza di questa preoccupazione, e cioè che questi enti che amministravano miliardi e miliardi con l'apporto dello Stato venissero ad essere privati di qualsiasi forma di controllo e propose l'articolo 12 con cui riteneva di aver risolto il problema. Questo articolo 12 fu introdotto in Aula. Ad un successivo esame parve imprecisa ed incompleta questa definizione degli enti, perchè questi enti di gestione del Ministero delle partecipazioni statali non esauriscono tutti i tipi di enti pubblici ai quali lo Stato ha partecipato o può partecipare con rapporto di capitali.

Sorse una lunga discussione su questa interpretazione ed infine si preferì di stabilire questo tipo di controllo per gli enti ai quali lo Stato partecipa con apporto di capitali, un controllo cioè che viene effettuato dall'esterno e si è considerato che, venendo esso compiuto da un magistrato che vede tutto, che tutto controlla, che vede come si opera senza essere un consigliere dell'azienda controllata, ma proprio un consigliere designato dal Presidente della Corte, è più continuo e più severo.

FORTUNATI. Io non voglio discutere quanto ha dichiarato ed illustrato il Sottosegretario. Sta di fatto che nei confronti di questi organismi che sono quelli che economicamente più c'interessano, mentre gli accertamenti di carattere economico e finanziario sono in un certo senso resi più approfonditi ed estesi, all'articolo 6 di questo disegno di legge sono esclusi.

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. L'articolo 6 parla di ispezioni. Il magistrato nominato dalla Corte per il controllo ha tutti i poteri partecipando a tutti gli organismi di revisione; può vedere tutto quello che possono vedere i sindaci. Ma i documenti riservati non possono essere passati al controllo. Volevo infine chiarire che quando si parla di materia « regolata dalla presente legge », s'intende riferirsi anche agli enti di cui all'articolo 12.

Alla Camera dei deputati si è espresso un altro concetto che voglio qui ripetere: questa è una materia difficile a cui potrà essere enormemente utile l'esperienza. Avviamo quindi questa esperienza nel modo migliore, affinchè questo controllo riesca più perfetto possibile. Questo sistema di controllo lo potremo poi perfezionare con il vaglio dell'esperienza che ci può derivare dall'attuazione del sistema stesso.

PRESIDENTE. Ritengo che dopo la chiara illustrazione degli emendamenti apportati a questo disegno di legge, fatta dal Sottosegretario, i dubbi sollevati dal collega Fortunati siano stati chiariti.

Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, dei quali do lettura.

Il terzo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal seguente:

« Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 5 è stato sostituito dal seguente:

Art. 5.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

(*È approvato*).

L'articolo 6 è stato sostituito dal seguente:

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

(*È approvato*).

L'articolo 12 è stato sostituito dal seguente:

Art. 12.

Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici e ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

(*È approvato*).

Propongo di rinviare l'approvazione del presente disegno di legge nel suo complesso alla seduta pomeridiana nella quale la Commissione potrà prendere visione del parere della 1ª Commissione non ancora pervenuto.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 18*).

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

PRESIDENTE, *relatore*. Questa mattina, come gli onorevoli colleghi ricordano, è stata chiusa la discussione generale sul disegno di legge concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e sono stati anche approvati gli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati, dopo che le modificazioni stesse erano state ampiamente illustrate dal Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali. Abbiamo sospeso questa mattina la seduta, prima della votazione conclusiva, in attesa del parere della 1ª Commissione.

La 1ª Commissione ci ha comunicato ora che non ha nulla da osservare sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati per la parte di sua competenza ritenendo che il nuovo testo assicura un controllo più efficiente di quello previsto nel testo del Senato.

Do ora lettura del disegno di legge che, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e da noi approvate, risulta il seguente:

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'articolo 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art. 4.

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre 15 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

Art. 5.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

Art. 6.

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 7.

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'articolo 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8.

La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro del tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9.

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

Art. 10.

Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

Art. 11.

I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 12.

Il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

Art. 14.

Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Art. 15.

Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente articolo 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957 » (2539).

PRESIDENTE, *relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

Come i colleghi ricorderanno la Commissione speciale nominata per l'esame dei disegni di legge riguardanti la città di Roma e presieduta dal senatore Moro, ha predisposto una ampia relazione sui provvedimenti sottoposti al suo esame. Data però la ristrettezza del tempo e l'importanza dell'argomento si ritiene non sia possibile che il testo proposto dalla Commissione speciale possa essere discusso dalla Assemblea in tempo utile.

Nel disegno di legge di iniziativa governativa era prevista la spesa di 4 miliardi che erano stati predisposti nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1957-58, nel fondo globale per provvedimenti legislativi in corso. Effettivamente anche in passato un contributo straordinario è stato sempre dato alla città di Roma: negli anni 1952, 1953 e 1954 erano stati concessi 3 miliardi; dal 1955 in poi, 4 miliardi. Si tratta ora di concedere, in attesa della approvazione del disegno di legge nuovo, un sussidio straordinario che viene però proposto in 5 anzichè in 4 miliardi, per l'anno 1957.

Com'è noto, il bilancio del comune di Roma presenta un disavanzo che raggiunge i 17 miliardi e mezzo nonostante gli sforzi fatti dal sindaco Tupini, che ha tentato di rimettere la

finanza del comune di Roma su una strada di sana condotta amministrativa.

Bisogna tener conto che Roma è la Capitale d'Italia e ciò comporta la necessità di spese ingentissime di rappresentanza e di altre ingenti spese per la conservazione dell'aspetto artistico della città.

Ritengo pertanto che per ora non si possa negare il contributo in attesa che il nuovo Parlamento abbia la possibilità di esaminare nel suo complesso la situazione di Roma, perchè non è con i rappezzi che si fanno stare in piedi gli edifici. Bisogna esaminare a fondo quali sono i problemi della città di Roma; bisogna tener conto che ci sono le aziende municipalizzate in forte disavanzo e bisognerà esaminare il loro funzionamento; occorrerà rivedere l'ammontare di tutte le spese di rappresentanza. Credo infine che dovrebbe essere impostato un preciso concetto amministrativo: quello di suddividere le spese che sono inerenti alla città come Comune da quelle relative a Roma nella sua funzione di capitale, dando per queste ultime spese il contributo dello Stato.

L'amministrazione comunale di Roma dovrebbe inoltre continuare anche quella proficua politica di aggravio fiscale, nei riguardi specialmente di quei cittadini che sfuggono al fisco sia a Roma che nei loro rispettivi Comuni di provenienza, come può essere confermato dall'illustre Presidente della Commissione speciale per Roma, senatore Moro, qui presente. La città di Roma non dovrebbe farsi sfuggire questi contribuenti evasori ed a tale scopo non c'è bisogno di una legge speciale, basta saper applicare quelle esistenti con la necessaria severità.

Detto questo propongo di approvare il disegno di legge riducendo però il contributo da 5 a 4 miliardi quanti cioè sono disponibili nel fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso.

SPAGNOLLI. Siamo grati al nostro Presidente che si è preso l'onere e l'onore di svolgere la relazione su questo disegno di legge. Da parte mia non ho che da confermare quanto egli ha esposto, in particolare per quanto riguarda i contribuenti che sfuggono al fisco. Mi associo senz'altro alla proposta di concedere i 4 miliardi richiesti per il comune di Roma, ed al concetto chiaramente espresso dal nostro Presidente di separare le spese di Roma come Capitale da quelle di Roma come Comune: questa impostazione del problema di Roma, d'altra parte, è stata suggerita anche dalla Commissione di cui ho fatto parte anch'io e la cui relazione è già stata presentata al Senato.

MORO. Desidero informare brevemente sui criteri che hanno guidato la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti per la città di Roma nel preparare il testo del disegno di legge che è stato proposto all'approvazione del Senato. Tale Commissione ha adottato i criteri suggeriti dalla Commissione finanza e tesoro, attraverso i preziosissimi consigli e suggerimenti del Presidente, e cioè di distinguere appunto quelli che sono gli oneri della Capitale, da quelli che sono gli oneri che derivano a Roma dal fatto di essere un grande complesso metropolitano, che deve rispondere al fabbisogno dei propri cittadini, come avviene per le altre città italiane.

Lo Stato è intervenuto molte volte a favore di Roma, ma sempre con provvedimenti contingenti e particolarmente destinati a determinate opere pubbliche in esecuzione al piano regolatore.

In effetti il comune di Roma si trova in una situazione debitoria veramente preoccupante. Al 1° gennaio 1958 sono già stati accesi mutui per 130 miliardi (come risulta dalla relazione sulla legge speciale) ed alla fine del 1958 tali mutui ammonteranno a 167 miliardi di lire, il che implica l'impossibilità ormai per Roma di aggravare ulteriormente la propria situazione di bilancio. Il disavanzo del 1957 è stato accertato in 20 miliardi e 130 milioni di lire (l'Amministrazione Tupini l'ha portato a 17 miliardi e mezzo). Si calcolano intorno ai 5 miliardi di lire gli oneri derivanti al bilancio da minori entrate fiscali per tutte le esenzioni inerenti a persone e cose che sono protette da leggi internazionali o da Concordati, per cui Roma non può percepire queste imposte. Vanno poi calcolati altri 5 miliardi per spese di assistenza, spese di opere per lavori pubblici inerenti a quell'enorme massa di persone che

non hanno alcuna possibilità economica, e che arrivano a Roma in una media valutata per il 1957 intorno a 40.000 persone all'anno. Altri 5 miliardi sono valutati per le spese di rappresentanza; costi maggiori per l'ordine pubblico, per la vigilanza pubblica, per i servizi d'onore, per la tutela delle rappresentanze diplomatiche, ecc. Si arriva così intorno ai 15 miliardi di lire.

Roma gode anche di benefici per le spese fatte dai turisti e visitatori, che per il 1957 sono ammontate a 40 miliardi.

La Commissione speciale ha ritenuto che si dovessero calcolare in 5 miliardi di lire annui gli oneri derivanti a Roma, per cui si è pensato di proporre il presente disegno di legge per un contributo straordinario di 5 miliardi per il 1957. Con questa maggiore entrata il Comune di Roma s'impegna a giungere alla riduzione nella misura massima possibile delle spese, per ridurre l'attuale disavanzo nei futuri esercizi, in modo che entro il 1968 verrebbe definitivamente sanata la situazione del bilancio di Roma.

Ripeto ciò che ha detto il Presidente, cioè che i motivi per cui è stato presentato ora questo disegno di legge discendono dal fatto che non vi è purtroppo la possibilità di far passare davanti alle due Camere la legge per Roma nel testo predisposto dalla Commissione speciale che ho avuto l'onore di presiedere. Per quanto riguarda la misura del contributo straordinario ora richiesto, se non è possibile concedere l'importo di 5 miliardi, si potrà ridurlo a 4 miliardi, salvo, come ho detto prima, di conguagliarne l'importo stesso quando potrà aver corso la legge organica.

CENINI. Nel merito di questo disegno di legge sono d'accordo; però qualche collega assente potrebbe obiettare che si è fatta la discussione e la deliberazione in sua assenza. Comunque sono d'accordo anche sul concetto della divisione delle spese di Roma come Capitale da quelle di Roma come Comune.

ASARO. Aderisco al presente disegno di legge poichè mi rendo conto dell'estrema necessità che ha il comune di Roma di disporre di questo contributo straordinario per il 1957.

Però l'accenno fatto dal senatore Moro circa l'intenzione ferma degli amministratori di Roma di volere in un determinato periodo superare l'attuale situazione finanziaria, m'induce ad avanzare qualche riserva. Ritengo che le difficoltà che il comune di Roma incontra nel pareggiare il proprio bilancio, fatte le debite proporzioni, per il novanta per cento sono le stesse difficoltà in cui si dibattono tutti i Comuni d'Italia. Lo rileviamo anche dalla lieve entità con cui si concede un contributo straordinario.

Vorrei approfittare dell'occasione per pregare il collega Moro di esaminare più attentamente l'impostazione ed i criteri adottati per risolvere questi problemi dell'amministrazione comunale.

PARATORE. Ritengo che si debba semplicemente prendere in considerazione il presente disegno di legge e che sia inutile discutere ora il problema della situazione del comune di Roma. Il problema di Roma è un problema che dovrà essere esaminato a fondo e vedremo che cosa si potrà fare, in relazione a tutte le questioni concernenti la finanza locale.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione 1ª ha espresso parere favorevole per la parte di sua competenza.

Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata, per l'anno solare 1957, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-1958.

Propongo che il contributo sia ridotto da 5 a 4 miliardi per adeguarlo alle possibilità esistenti per la copertura finanziaria.

Metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in relazione all'emendamento all'articolo 1, il titolo del disegno di legge viene così modificato:

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1957 ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari